

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l'articolo 32 che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;
- Visto** il combinato disposto dell'articolo 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma I, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;
- Visto** il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- Vista** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Nome di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;
- Vista** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed in particolare l'articolo 7, che al comma 1 dispone che "*la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia*";
- Vista** la sentenza n. 360/2010 del 13 dicembre 2010 con la quale la Corte Costituzionale - pronunciandosi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella parte in cui prevede che "La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia" , per presunto contrasto o incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano, nonché con le

competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione della Repubblica Italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo - l'ha dichiarata inammissibile;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare il comma 7 dell'art. 6 che dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale";

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ed in particolare l'art. 57 che disciplina la misura dei canoni demaniali da applicare agli impianti di produzione relativi all'attività di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono sugli specchi acquei, comprese le aree occupate a terra;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);

Vista la Direttiva 147/2009/UE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Vista la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale;

Vista la Direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro per la strategia marina) Decreto legislativo 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE (allegato 1) che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine;

Vista la Direttiva n. 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1);

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Crescita blu Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" (COM(2012) 494), che promuove l'interdipendenza dei settori economici che fanno affidamento su un uso sostenibile del mare e la condivisione di competenze e infrastrutture tra i settori economici;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii;

- Visto** il Decreto 17 ottobre 2014 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali;
- Visto** il D.Lgs. 201/2016 che recepisce la direttiva 2014/89/UE in base alla delega di cui all'art. 1, allegato B, punto numero 46, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014);
- Visto** il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017 Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. (18A00392) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2018);
- Visto** il programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.C(2015) 8452 del 25 novembre 2015e la documentazione integrata con particolare riferimento a:
- PIANO STRATEGICO PER L'ACQUACOLTURA IN ITALIA 2014-2020,
 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RAPPORTO AMBIENTALE;
- Visto** il decreto dell'Assessore per il Territorio e l'ambiente del 16 dicembre 2008 *“Linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia”* in riferimento a quanto richiesto dal Programma Operativo Pesca 2007-2013 (Art. 19 e 20 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca - FEP), Asse Prioritario 2 - *“Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;*
- Vista** la Guida Tecnica, redatta da ISPRA per la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF, “Marino G., Petochi T., Cardia F. (2020). "Assegnazione di Zone Marine per l'Acquacoltura (AZA). Guida Tecnica", 214 p., Documenti Tecnici ISPRA 2020”;

Ritenuto:

- che Le Zone marine Assegnate per l'Acquacoltura (AZA) sono considerate uno strumento essenziale per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, in una prospettiva di crescita blu e di transizione verde verso sistemi alimentari climaticamente neutri, sani e rispettosi dell'ambiente;
- di perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra la qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti oltre che armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;
- di orientare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei con finalità di pesca e acquacoltura, in prima istanza, senza nuovi e/o maggiori oneri per la pubblica amministrazione, tramite l'utilizzo dei criteri definiti dalla guida tecnica dell'ISPRA utilizzando strumenti GIS e modelli numerici per identificare “i siti vocati, sulla base delle indagini di caratterizzazione ambientale, di stima della capacità portante, di valutazione dell'impatto ambientale”;

- di utilizzare lo strumento della guida tecnica per aggiornare le cartografie allegatale alle “Linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia” ed identificare tramite l’applicazione dei vincoli, degli usi esistenti e, con i dati disponibili senza nuovi oneri per la finanza pubblica, delle pressioni e dello stato ecologico dell’ambiente marino e della capacità portante degli ecosistemi l’eventuale disponibilità di zone marine idonee per l’acquacoltura;
- di dover aggiornare i vincoli e la relativa cartografia di cui alle Linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia di cui al D.A.222/GAB del 16 dicembre 2008;

considerato che:

- con nota prot. 17559 del 23.03.2021 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, avente ad oggetto “Assegnazione delle zone marine per l’acquacoltura (AZA) ”, si è dato formale avvio ai lavori di analisi volti alle verifiche di attuabilità della strategia marina e ad acquisire i dati territoriali georeferenziati disponibili più aggiornati tramite il coinvolgimento di ARPA Sicilia e del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;
- per quanto premesso, la guida tecnica ISPRA individua i vincoli e gli usi non compatibili con l’attività di maricoltura e le relative distanze di rispetto di cui alla seguente tabella:

	DISTANZE DI RISPETTO (m)	DISPONIBILITA' STRATO INFORMATIVO
Linea di costa	1000	SI
Aree Marine Protette (AMP)*	1000	SI
Habitat e specie protette (es. fanerogame/coralligeno)**	1000	SI
Foci fiumi***	1000	SI
Reflui urbani	500	SI
Aree ad elevato rischio ambientale	1000	SI
Siti di interesse Nazionale (SIN)	1000	SI
Insedimenti industriali	1000	SI
Piattaforme estrattive in uso	500	SI
Porti (cat. I e II)^	1000	SI
Porti (cat. III)^	500	SI
Servitù militari	500	NO
Rotte marittime	200	SI
Condotte e cavi sottomarini	500	SI
Relitti	500	SI
Siti archeologici	500	SI
Campi boe	500	NO
Ordigni inesplosi	500	NO
Unità dissuasive pesca a strascico	500	NO
Barriere costiere	500	NO
Aree prelievo acque per spegnimento incendi	500	NO
Zone scarico materiali (dumping area)	1000	NO
Depositi sabbie relitte per ripascimenti	500	NO

- operando esclusivamente sui dati (strati informativi) disponibili come evidenziati nella superiore tabella, è stato possibile predisporre una cartografia che, secondo le definizioni della guida tecnica, mappa i vincoli e gli attuali usi e “identifica le aree marine libere potenzialmente idonee per lo sviluppo di attività d’acquacoltura per lo sviluppo di attività d’acquacoltura”, di seguito “*aree vocate*”, allegata al presente decreto (allegato 1) e resa disponibile in formato ufficiale digitale sul portale ambientale regionale www.sitr.regione.sicilia.it e nel portale web dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- dalle analisi, rispetto alle elaborazioni svolte per la predisposizione delle linee guida nel 2008, si evidenzia la disponibilità di circa 32.000 ha di aree vocate all’installazione di impianti di maricoltura e quindi la possibilità di “contribuire a promuovere la crescita e ad aumentare le produzioni dell’acquacoltura europea”;
- in relazione al quadro normativo esposto, il percorso avviato e sino ad oggi svolto non costituisce il processo di zonazione di assegnazione degli spazi marini per i diversi usi e attività economiche, inclusa l’acquacoltura. Pertanto l’individuazione di un’area, tramite la cartografia allegata, non assegna una “priorità d’uso” del mare secondo le modalità definite nei piani di gestione dello spazio marittimo (D.Lgs. 201/2016, art. 6) pur integrando gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), dalla Direttiva Acque, dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli;
- l’individuazione delle "aree vocate", garantisce la conservazione e la tutela dell’ambiente e dei territori, mantenendo un buono stato ecologico, senza concorrere alla perdita di biodiversità, al degrado dei servizi ecosistemici e a rischi di inquinamento irreversibile, anche su aspetti legali e socioeconomici;

Vista la nota del Dipartimento Ambiente prot. 42476 del 24/06/2021 con la quale per le motivazioni prima esposte viene proposta di sostituzione il D.A.222/GAB del 16 dicembre 2008;

Per tutto quanto sopra visto e considerato

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto sostituisce il D.A.222/GAB del 16 dicembre 2008;
2. E' approvata la *Carta delle aree vocate alla maricoltura* e la *Guida metodologica per l'individuazione delle aree vocate alla maricoltura* – elaborata in conformità al metodo indicato alla fase 1 della guida tecnica di ISPRA – rispettivamente allegato 1 e 2 al presente decreto che saranno pubblicate sul portale web dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e sul portale cartografico regionale www.sitr.regione.sicilia.it.
3. La cartografia costituisce un riferimento conoscitivo e non rappresenta l’assegnazione alle aree vocate di una priorità, o esclusività, d’uso per la maricoltura, che rimanda comunque al proponente di qualsivoglia impianto o concessione per diverse finalità le indagini sito-specifiche ed il monitoraggio ex-ante ed in-itinere, eseguito in funzione delle attività proposte, del carico ambientale, della sensibilità e della capacità portante del corpo idrico ricevente.

Art. 2

Le richieste di concessioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei finalizzati alla realizzazione e gestione di impianti di produzione relativi all’attività di maricoltura devono essere presentate al Dipartimento Regionale dell’Ambiente esclusivamente attraverso il “Portale Demanio

Marittimo” all'indirizzo <https://demaniomarittimo.regione.sicilia.it/portale>, allegando la specifica documentazione ivi prevista e richiesta.

Al momento della valutazione delle istanze saranno verificate, altresì, le eventuali mutate esigenze ambientali a seguito di disposizioni nazionali ed internazionali sulla conservazione di ecosistemi sensibili, della eventuale costituzione di piani di gestione, dell'istituzione di nuove aree marine protette o altre aree interdette.

Sono fatte salve, comunque, le procedure in materia di acquisizione delle autorizzazioni ambientali, ove previste.

Art 3.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo 25/06/2021

L'ASSESSORE

On.le Avv. Salvatore Cordaro